



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Giudice delegato

ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2019, proposto da Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Alberto Scarlato, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, elettivamente domiciliati in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73, presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi, presso il Codacons;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Armenante, presso il cui studio in Roma, via Poli 29, è elettivamente domiciliata;

nei confronti

Comune di Amalfi, Comune di Praiano, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, Comune di Vietri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'elenco/graduatoria degli interventi finanziati e dei fondi stanziati per il Fondo di Rotazione per la progettazione degli enti locali, di cui al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016, in parte qua;

della tabella contenente l'estrazione dei punteggi relativi agli interventi dei Comuni della costiera amalfitana con il dettaglio delle istruttorie per intervento ed i singoli micro punteggi attribuiti, trasmessa dalla Regione Campania, con nota prot. 2018 0664581 del 22.10.2018 a seguito dell'istanza di accesso del 28.09.2018.

della tabella impugnata nella parte in cui ha escluso dal finanziamento il progetto presentato dal Comune di Vietri sul Mare finalizzato alla realizzazione della strada di collegamento alternativo "variante benincasa" adiacente al luogo di residenza del Sig. Scarlato

E PER L'ANNULLAMENTO

del D.P.C.M. del 14 luglio 2016 e del D.P.C.M. del 28 maggio 2015 aventi efficacia generale su tutto il territorio nazionale, ove interpretati come autorizzanti della assoluta discrezionalità della Regione Campania e dunque della irregolarità degli atti sopra impugnati.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

della illegittimità dei punteggi, contenuti nella tabella suddetta, attribuiti per l'accesso ai finanziamenti del Fondo di Rotazione per la progettazione degli enti locali, di cui al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016;

della illegittimità della esclusione dai finanziamenti del progetto finalizzato alla realizzazione della strada "variante benincasa", adiacente alla abitazione del Sig. Scarlato e intervento utile a migliaia di utenti in quanto costitutivo di un

collegamento stradale alternativo necessario.

E PER LA CONDANNA

della Regione Campania alla conseguente ammissione al “Fondo di Rotazione per la progettazione degli enti locali” ai fini del finanziamento dei progetti relativi agli interventi più urgenti da effettuarsi nelle aree in cui di recente sono avvenuti pericolosi crolli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami presentata dalla parte ricorrente il 18 febbraio 2019;

Vista la delega presidenziale del 20 febbraio 2019;

Considerato che i ricorrenti, al fine di non pregiudicare l’adozione della decisione di merito nell’udienza del 18 dicembre 2019, fissata con ordinanza collegiale n. 1082/2019, hanno chiesto di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti di tutti i Comuni risultati idonei o vincitori nella graduatoria definitiva del bando per la Progettazione di opere e infrastrutture - Fondo di Rotazione, i quali potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento di talune censure contenute in ricorso;

Ritenuto, impregiudicato l’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla Regione Campania:

- che, vada autorizzata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei comuni che compaiono nell’elenco/graduatoria degli interventi finanziati e dei fondi stanziati per il Fondo di Rotazione per la progettazione degli enti locali, di cui al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016;

- che per la sola ipotesi in cui il numero di tali comuni, detratti quelle già destinatari della notifica del ricorso introduttivo, sia superiore a 30, si autorizza sin da ora l’effettuazione della notifica ai sensi dell’art. 49 comma 3 c.p.a.;

- che in tale ultimo caso la notifica verrà effettuata con pubblicazione, sul sito della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, della

presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco dei comuni controinteressati;
- che per l'incombente debba assegnarsi il termine di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, con obbligo, per i ricorrenti, di depositare la prova della notifica nel successivo termine di 15 giorni;

P.Q.M.

Autorizza i ricorrenti a procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini sopra indicati nella parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2019.

Il Giudice delegato
Roberta Cicchese

IL SEGRETARIO